

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 48

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 5 maggio 2021

SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE INTEGRATE DI RIQUALIFICAZIONE E
VALORIZZAZIONE DEI BORGHI E DEI CENTRI STORICI DELLE MARCHE E
PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TURISMO DIFFUSO E SOSTENIBILE

Capo I **Disposizioni generali**

Art. 1 *(Finalità e oggetto)*

1. La Regione, con questa legge, in armonia con i principi di cui agli articoli 2 e 4 dello Statuto regionale, al fine di rivitalizzare e valorizzare il tessuto socio-culturale ed economico-produttivo dei borghi e dei centri storici e per assicurarne la vivibilità, l'attrattività e la sicurezza, promuove e sostiene iniziative volte a favorire il recupero e la riqualificazione conservativa del patrimonio edilizio ivi esistente, la transizione al digitale, la crescita di micro e piccole imprese, il turismo diffuso e sostenibile e il soggiorno in un contesto abitativo, ambientale e paesaggistico di pregio, a contatto con le comunità residenti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, attraverso sinergie e forme di coordinamento tra soggetti pubblici e privati, promuove e sostiene la realizzazione dei seguenti progetti strategici, individuati al Capo II:

- a) progetto Borgo accogliente, per la riqualificazione, valorizzazione e rivitalizzazione dei borghi storici;
- b) progetto Albergo diffuso, per la valorizzazione del turismo diffuso e sostenibile nei borghi e centri storici;
- c) progetto Residenze diffuse, per il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione di immobili di valore storico-artistico, di piccoli nuclei di edificato storico e borghi rurali, ubicati fuori dai borghi e centri storici.

3. La Regione promuove e sostiene, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale, ulteriori interventi settoriali, individuati al Capo III, necessari per conseguire le finalità di cui al comma 1, anche a supporto dei progetti di cui al comma 2.

4. Per l'attuazione dei progetti di cui al comma 2, la Giunta regionale approva il Programma regionale integrato degli interventi di cui all'articolo 15.

Art. 2 *(Definizioni)*

1. Ai fini di questa legge, si intende per:

- a) borghi storici: gli agglomerati insediativi che conservano nell'organizzazione territoriale, nell'assetto urbanistico o nelle strutture edilizie i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche, politiche, sociali e culturali connesse alle caratteristiche del territorio e che possono rivestire anche carattere artistico o di particolare pregio ambientale e paesaggistico. Gli agglomerati insediativi

possono anche coincidere con i centri storici di cui alla lettera b);

- b) centri storici: gli insediamenti individuati dalla pianificazione urbanistica comunale come zona A di cui al decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765);
- c) borghi rurali: nuclei storici extraurbani con popolazione censuaria di riferimento inferiore a settecento abitanti.

Capo II

Progetti strategici per la valorizzazione dei borghi storici e rurali e dei centri storici

Art. 3

(Elenco dei borghi storici delle Marche)

1. E' istituito, presso la struttura organizzativa regionale competente in materia di turismo, l'elenco dei borghi storici delle Marche.

2. All'elenco sono iscritti, su domanda dei Comuni interessati, i borghi storici di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, individuati dalla Giunta regionale sulla base dei criteri e delle modalità dalla stessa stabiliti, tenendo conto dei seguenti requisiti minimi:

- a) popolazione non superiore a cinquemila abitanti nel borgo storico;
- b) popolazione non superiore complessivamente a quindicimila abitanti nel Comune ove è ubicato il borgo storico;
- c) prevalenza degli edifici di interesse storico-artistico sull'insieme della massa costruita, dando luogo ad un complesso esteticamente omogeneo;
- d) presenza di attività economiche e commerciali locali e di servizi e potenzialità turistiche.

3. Sono comunque iscritti nell'elenco di cui al comma 1 i borghi ubicati nei Comuni che hanno ottenuto i seguenti riconoscimenti:

- a) Borghi più belli d'Italia;
- b) Bandiere arancioni;
- c) Città slow;
- d) Siti UNESCO;
- e) Borghi autentici.

4. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco, i Comuni di cui al comma 3 provvedono all'individuazione dei

borghi e ne danno comunicazione alla struttura organizzativa regionale competente in materia di turismo con le modalità dalla stessa stabilite.

5. L'elenco, predisposto per finalità conoscitive e di promozione turistica nonché per quelle di cui all'articolo 5, è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

Art. 4

(Fondo per i Borghi e l'accoglienza diffusa)

1. Per l'attuazione dei progetti di cui agli articoli 5, 6 e 7, è istituito un fondo denominato "Fondo per i Borghi e l'accoglienza diffusa", a carico della Missione 7 "Turismo" dello stato di previsione della spesa del bilancio.

2. In sede di prima applicazione, l'ammontare del Fondo di cui al comma 1, iscritto con questa legge a carico della Missione 7 "Turismo", Programma 1 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", è stabilito in complessivi euro 2.000.000,00 per l'anno 2021, di cui euro 100.000,00 al Titolo 1 ed euro 1.900.000,00 al Titolo 2 ed euro 5.800.000,00 per l'anno 2023 al Titolo 2, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 18.

3. Al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 possono concorrere altresì le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e le ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili, da iscrivere nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

4. Il riparto del Fondo è definito nel Programma regionale integrato degli interventi di cui all'articolo 15.

Art. 5

(Progetto Borgo accogliente)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, la Regione avvia il progetto Borgo accogliente per sostenere iniziative di riqualificazione, valorizzazione e rivitalizzazione dei borghi storici iscritti nell'elenco di cui all'articolo 3.

2. Il progetto Borgo accogliente è attuato, in coerenza con le norme statali e regionali di settore, mediante progetti integrati di scala comunale che comprendono i seguenti interventi coordinati:

- a) riqualificazione urbana, conservazione e restauro del patrimonio edilizio pubblico e privato, con particolare attenzione al riuso del patrimonio edilizio inutilizzato;
- b) costituzione e riqualificazione di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere e in particolare degli alberghi diffusi di cui ai Capi I e II del Titolo II della legge regionale 11 luglio 2006, n.

- 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo);
- c) investimenti strutturali per garantire la transizione al digitale, i servizi digitali avanzati e i programmi incentivanti per il loro utilizzo;
 - d) sostegno alle imprese e ai cittadini per affrontare la transizione digitale anche mediante interventi formativi e la messa a disposizione di apposita dotazione informatica e servizi dedicati;
 - e) incentivi per lo sviluppo di piccole imprese commerciali e produttive;
 - f) promozione dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale;
 - g) ammodernamento o ristrutturazione di laboratori e botteghe, nonché recupero di attrezzature in disuso e acquisto di macchinari;
 - h) valorizzazione della commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta e dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro utile;
 - i) sostegno alla creazione di studi professionali e di attività di terziario avanzato, nonché di spazi di lavoro in condivisione e per il lavoro a distanza;
 - l) progetti per la valorizzazione del patrimonio artistico e della cultura immateriale;
 - m) progetti per l'accoglienza turistica destinati anche a migliorare la qualità dei servizi informativi per il turista;
 - n) creazione di centri multifunzionali per la prestazione di una pluralità di servizi in materia ambientale, sociale, energetica, scolastica, postale, artigianale, turistica, commerciale, di comunicazione e di sicurezza, di facilitazione digitale, nonché per lo svolgimento di attività di volontariato e associazionismo culturale.

3. I progetti integrati di cui al comma 2 sono presentati, secondo i criteri e le modalità previsti dal Programma regionale integrato degli interventi di cui all'articolo 15, dai Comuni e loro associazioni, che possono anche avvalersi di forme di collaborazione pubblico-privato.

4. Nel caso di interventi di cui alla lettera b) del comma 2, agli alberghi diffusi si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 6.

5. In sede di prima attuazione, per il progetto Borgo accogliente, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 4, sono stanziati complessivi euro 1.900.000,00 per l'anno 2021, e euro 3.000.000,00 per l'anno 2023, a carico della Missione 7 "Turismo", Programma 1 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 18.

Art. 6*(Progetto Albergo diffuso)*

1. Ai fini di cui all'articolo 1, la Regione avvia il progetto Albergo diffuso per il sostegno alla creazione, riqualificazione e sviluppo, nonché per la promozione degli alberghi diffusi di cui al comma 5 dell'articolo 10 della l.r. 9/2006, come modificato dall'articolo 16, all'interno dei borghi e dei centri storici.

2. Il Programma regionale di cui all'articolo 15 individua gli interventi da attuare per le finalità di cui al comma 1 e prevede i criteri e le modalità per la presentazione e il finanziamento dei relativi progetti predisposti a cura dei soggetti proprietari o gestori degli alberghi diffusi.

3. E' istituita la rete regionale dell'albergo diffuso. La Giunta regionale disciplina le procedure di iscrizione alla rete, individua il marchio di rete e ne disciplina l'assegnazione. Il marchio è collocato all'esterno dell'edificio principale e nei materiali informativi e promozionali per rafforzare la riconoscibilità dell'albergo diffuso e per favorirne la promozione sui canali e sui circuiti nazionali ed internazionali.

4. Il Comune, considerata la particolare valenza del contesto architettonico ove l'albergo diffuso è localizzato nonché l'esigenza di salvaguardare il principio del rispetto delle antiche e storiche tipologie abitative, può prevedere il mantenimento della destinazione urbanistica residenziale delle unità immobiliari, ad eccezione di quelle destinate a edificio principale in cui sono compresi almeno i servizi di ricevimento e portineria.

5. In sede di prima applicazione, per il progetto Albergo diffuso, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 4, sono stanziati complessivi euro 100.000,00 per l'anno 2021 ed euro 2.000.000,00 per l'anno 2023, a carico della Missione 7 "Turismo", Programma 1 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", rispettivamente Titolo 1 e Titolo 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 18.

Art. 7*(Progetto Residenze diffuse)*

1. Ai fini di cui all'articolo 1, la Regione avvia il progetto Residenze diffuse per il sostegno al recupero, alla riqualificazione e alla valorizzazione, a fini turistici, di immobili di valore storico-artistico, nuclei storici e borghi rurali, ubicati fuori dai centri storici e borghi storici.

2. Il Programma regionale di cui all'articolo 15 individua gli interventi da attuare per le finalità di cui al comma 1 e prevede i criteri e le modalità per

la presentazione e il finanziamento dei relativi progetti predisposti da soggetti pubblici o privati, anche mediante forme di collaborazione tra gli stessi, volti al recupero complessivo dell'immobile o del nucleo edificato, al fine di realizzare strutture ricettive alberghiere o extralberghiere di cui rispettivamente ai Capi I e II del Titolo II della l.r. 9/2006.

3. Oltre alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, i progetti di cui al comma 2 possono riguardare:

- a) unità immobiliari ad uso abitativo;
- b) centri funzionali per la promozione del territorio, dei suoi prodotti e delle sue lavorazioni, comprensivi di attività economiche, punti di accesso a internet e punti informativi;
- c) luoghi per il lavoro in condivisione e il lavoro a distanza.

4. In sede di prima applicazione, per il progetto Residenze diffuse, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 4, sono stanziati complessivi euro 800.000,00 per l'anno 2023 a carico della Missione 7 "Turismo", Programma 1 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 18.

Capo III Interventi settoriali

Art. 8 *(Disposizioni comuni)*

1. La Regione, in attuazione del comma 3 dell'articolo 1, promuove e sostiene interventi settoriali per la valorizzazione e la riqualificazione dei borghi e per l'accoglienza diffusa, anche a supporto dei progetti di cui al Capo II.

2. Gli interventi previsti da questo Capo sono attuati sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta regionale, in coerenza con le linee di indirizzo di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 15 e con la programmazione regionale di settore.

3. Gli interventi di questo Capo possono essere attuati anche con il coinvolgimento dei Comuni e loro associazioni e mediante forme di collaborazione pubblico-privato.

4. Gli interventi di questo Capo possono essere finanziati con le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e con le risorse regionali che si renderanno disponibili da iscriverne a carico delle missioni di riferimento, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

Art. 9

(Interventi per la transizione al digitale)

1. La Regione promuove e sostiene interventi finalizzati a sviluppare la dotazione informatica e progetti di supporto alla transizione digitale, che comprendono in particolare:

- a) interventi di carattere infrastrutturale per l'accesso alla rete;
- b) realizzazione di piattaforme digitali e interventi per la digitalizzazione di contenuti, per la realtà aumentata e immersiva finalizzata alla promozione di territori e prodotti, anche ai fini turistici;
- c) realizzazione di negozi virtuali capaci di favorire un'esperienza digitale di visita, da affiancare ai canali di vendita tradizionali;
- d) creazione di reti e sensori in grado di abilitare servizi avanzati;
- e) erogazione di servizi digitali avanzati alla persona anche tramite accompagnatori e forme di supporto digitali anche in ambito socio-sanitario;
- f) sostegno economico alle attività produttive per interventi di digitalizzazione e apertura all'utilizzo di tecnologie innovative, al fine di stimolare sinergie organizzative e operative.

2. Gli interventi previsti da questo articolo possono essere finanziati con le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione Europea e dello Stato in quanto compatibili e con le ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili da iscriverne a carico della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 8 "Statistica e sistemi informativi", nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

Art. 10

(Interventi per lo sviluppo delle attività economiche)

1. La Regione sostiene interventi per l'insediamento e lo sviluppo di attività economiche nei borghi e in particolare per:

- a) le attività commerciali, la ristorazione tipica e di qualità, nonché l'artigianato artistico, tipico e tradizionale;
- b) le attività produttive, rispettose della peculiarità e dell'identità dei luoghi;
- c) le attività professionali e intellettuali, gli spazi di lavoro condiviso, temporaneo e a distanza, con adeguata connessione digitale;
- d) le imprese per i servizi alla persona e per la diversificazione dell'offerta turistica con prodotti e servizi innovativi, in particolare di supporto al turismo all'aria aperta, del benessere, del turismo familiare e sociale.

2. Gli interventi previsti da questo articolo possono essere finanziati con le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e con le risorse regionali che si renderanno disponibili da iscriverne a carico della Missione 14 'Sviluppo economico e competitività', e della Missione 7 'Turismo', nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

Art. 11

(Interventi per i beni e le attività culturali)

1. La Regione promuove e sostiene la realizzazione, da parte di soggetti pubblici e privati, dei seguenti interventi:

- a) progetti mirati di catalogazione, conservazione, valorizzazione e gestione del patrimonio artistico e culturale presente in modo diffuso nei borghi storici;
- b) iniziative e specifici eventi e manifestazioni di promozione e valorizzazione del patrimonio di tradizioni e saperi dei borghi, tra cui, in particolare, l'istituzione di un festival annuale di valorizzazione del patrimonio culturale immateriale;
- c) spettacoli dal vivo ed eventi specifici di animazione locale e di promozione del turismo culturale;
- d) realizzazione e valorizzazione di circuiti, cammini e percorsi di collegamento tra i borghi;
- e) esperienze innovative di utilizzo di beni pubblici e progetti di gestione dei luoghi della cultura pubblici e privati da parte di imprese culturali e creative;
- f) sviluppo del sistema delle residenze artistiche, anche mediante l'utilizzo di teatri storici e altri luoghi della cultura in forma residenziale e diffusa, a servizio di artisti e creativi nei diversi campi di espressione artistica.

2. Gli interventi previsti da questo articolo possono essere finanziati con risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e con le risorse regionali che si renderanno disponibili da iscriverne a carico della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali" e della Missione 7 "Turismo", nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

Art. 12

(Interventi per le politiche attive del lavoro e per il sostegno alla creazione di impresa)

1. La Regione, anche al fine di favorire l'occupazione dei giovani, delle persone in cerca di la-

voro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, promuove i seguenti interventi:

- a) misure di sostegno e incentivo all'autoimprenditorialità e per attività da avviare e localizzare nei borghi;
- b) borse lavoro per l'inserimento dei disoccupati in progetti inerenti attività ausiliarie di tipo sociale e in attività educative e ricreative, promossi dai Comuni ove sono ubicati i borghi;
- c) progetti presso Botteghe scuola consistenti in percorsi integrati di formazione, addestramento o riqualificazione, con il coinvolgimento attivo delle imprese artigiane, localizzate nei borghi.

2. Gli interventi previsti da questo articolo possono essere finanziati con le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e con le risorse regionali che si renderanno disponibili da iscriverne a carico della Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 3 "Sostegno all'occupazione" e Programma 4 "Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale", nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

Art. 13

(Interventi per la promozione della filiera agricola e alimentare)

1. La Regione promuove e sostiene la realizzazione, da parte di soggetti pubblici e privati, di interventi finalizzati alla promozione di percorsi e del turismo enogastronomici, alla valorizzazione delle tradizioni alimentari locali, alla riqualificazione e allo sviluppo degli agriturismi di cui alla legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura).

2. I Comuni, anche al fine di accrescere la sostenibilità ambientale del consumo dei prodotti agricoli e alimentari, possono promuovere il consumo e la commercializzazione dei medesimi prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile, come definiti dalle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 11 della legge 6 ottobre 2017, n. 158 (Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni).

3. Per le finalità di cui al comma 2, i Comuni possono destinare specifiche aree all'interno dei borghi storici per la realizzazione dei mercati agricoli per la vendita diretta ai sensi del decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007.

4. Nei mercati istituiti o autorizzati ai sensi del comma 3, i Comuni riservano prioritariamente i posteggi agli imprenditori agricoli locali che esercitano la vendita diretta dei prodotti agricoli e alimentari di cui al comma 1.

5. Gli interventi previsti dal comma 1 possono essere finanziati con le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e con le risorse regionali che si renderanno disponibili da iscrivere a carico della Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 1 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare" e Programma 3 "Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca", nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

Art. 14

(Convenzioni con Diocesi della Chiesa cattolica e con altre confessioni religiose)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, la Regione può stipulare con le diocesi della Chiesa cattolica e con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, convenzioni per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali, inseriti nei circuiti turistici di interesse culturale, di proprietà degli enti ecclesiastici o degli enti delle confessioni religiose civilmente riconosciuti nonché per agevolare e sostenere, per finalità di accoglienza turistica, interventi di riqualificazione del patrimonio immobiliare ecclesiastico o di altre confessioni religiose presente nei borghi.

2. Gli interventi previsti da questo articolo possono essere finanziati con risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e con le risorse regionali che si renderanno disponibili da iscrivere a carico della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 1 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Programma 3 "Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali" e della Missione 7 "Turismo", nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

Capo IV

Programmazione e disposizioni finanziarie, transitorie e finali

Art. 15

(Programma regionale integrato degli interventi)

1. La Giunta regionale approva annualmente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore

della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione, il Programma regionale integrato degli interventi, a valenza triennale, sulla base delle risorse stanziare nei singoli esercizi finanziari.

2. Il Programma di cui al comma 1, contiene in particolare:

- a) le priorità degli interventi nell'ambito dei progetti strategici di cui al Capo II e i criteri e le modalità per l'attuazione degli stessi;
- b) il riparto delle risorse del Fondo per i Borghi e l'accoglienza diffusa di cui all'articolo 4;
- c) le linee di indirizzo per l'attuazione degli interventi settoriali di cui al Capo III;
- d) le forme di raccordo con altri piani e programmi regionali per gli aspetti di comune rilevanza.

3. Il Programma può contenere inoltre:

- a) una sezione dedicata agli interventi di questa legge da realizzare con fondi vincolati per i territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016;
- b) una sezione dedicata agli interventi di questa legge da attuarsi con le risorse previste nell'ambito delle strategie territoriali integrate di cui alla normativa europea e statale vigente;
- c) ulteriori interventi previsti dalla normativa statale.

4. La Giunta regionale può aggiornare e integrare il Programma di cui al comma 1 anche in corso d'anno.

5. Gli interventi contenuti nel Programma sono attuati nel rispetto dei limiti e delle modalità previsti dalla normativa statale ed europea vigente nelle materie di riferimento.

Art. 16

(Modifica dell'articolo 10 della l.r. 9/2006)

1. Il comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo) è sostituito dal seguente:

“5. Sono alberghi diffusi le strutture ricettive alberghiere aperte al pubblico, che forniscono alloggio in due o più stabili separati, purché ubicati nel borgo o nel centro storico, in cui possono essere dislocate le sale di uso comune e gli altri servizi accessori generali, compreso il servizio di ristorazione, distanti non oltre cinquecento metri dall'edificio principale in cui sono compresi almeno i servizi di ricevimento e portineria. Gli stabili con i servizi, le camere o le unità abitative possono essere di proprietà di soggetti distinti, a condizione che venga garantita la gestione imprenditoriale unitaria dell'albergo diffuso.”.

Art. 17*(Clausola valutativa)*

1. La Giunta regionale, dopo due anni dalla data di entrata in vigore di questa legge, e successivamente con periodicità triennale, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sullo stato di attuazione di questa legge contenente, in particolare, le seguenti informazioni:

- a) i finanziamenti ai Comuni per la realizzazione dei progetti strategici di cui al Capo II con riferimento alla tipologia dei progetti e delle attività realizzate;
- b) i finanziamenti concessi per gli interventi di cui al Capo III, con l'indicazione delle categorie dei soggetti beneficiari in relazione ai vari interventi;
- c) lo stato delle iscrizioni all'elenco di cui all'articolo 3.

Art. 18*(Disposizioni finanziarie)*

1. Al finanziamento degli interventi previsti da questa legge concorrono risorse regionali, statali ed europee in quanto compatibili.

2. Per il finanziamento del Fondo per i borghi e l'accoglienza diffusa di cui all'articolo 4, con questa legge, è autorizzata a carico della Missione 7 "Turismo", Programma 1 "Sviluppo e valorizzazione del turismo" dello stato di previsione della spesa per l'anno 2021 la spesa massima complessiva di euro 100.000,00 al Titolo 1 ed euro 1.900.000,00 al Titolo 2; per l'anno 2023 la spesa massima di euro 5.800.000,00 al Titolo 2.

3. La spesa autorizzata al comma 2 è ripartita con questa legge, in sede di prima applicazione, come di seguito indicato:

- a) per l'attuazione dell'articolo 5 è autorizzata la spesa massima di euro 1.900.000,00 nell'anno 2021 ed euro 3.000.000,00 nel 2023 nella Missione 7 "Turismo", Programma 1 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023;
- b) per l'attuazione dell'articolo 6 è autorizzata la spesa massima di euro 100.0000 nell'anno 2021 ed euro 2.000.000,00 nel 2023 nella Missione 7 "Turismo", Programma 1 "Sviluppo e la valorizzazione del turismo" rispettivamente Titolo 1 e Titolo 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023;
- c) per l'attuazione dell'articolo 7 è autorizzata la spesa massima di euro 800.000,00 nell'anno 2023 nella Missione 7 "Turismo", Programma 1 "Sviluppo e la valorizzazione del turismo" Titolo

2 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023.

4. La copertura degli oneri autorizzati al comma 2 è garantita dalla contestuale riduzione delle risorse regionali già iscritte nel bilancio vigente come di seguito specificato:

- a) euro 2.000.000,00 nel 2021 ed euro 5.000.000,00 nel 2023 a carico della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività” Programma 2 “Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori”, Titolo 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio vigente;
- b) euro 800.000,00 nel 2023 a carico della Missione 7 “Turismo”, Programma 1 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio vigente.

5. All'attuazione degli interventi previsti da questa legge si provvede anche con le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e con le risorse regionali che si renderanno disponibili, anche in corso d'anno, da iscrivere a carico delle missioni di riferimento nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

6. Per gli esercizi successivi, all'autorizzazione delle spese previste da questa legge si provvede con le rispettive leggi di approvazione del bilancio.

7. Per effetto della lettera a) del comma 4, le autorizzazioni iscritte per l'anno 2021 e 2023 nella Missione 14, Programma 2, della Tabella E della legge regionale 31 dicembre 2020, n. 53 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2021-2023 della Regione Marche. Legge di stabilità 2021) alle voci “Interventi volti alla realizzazione di progetti finalizzati alla rivitalizzazione dei borghi”, “Interventi volti alla realizzazione di progetti finalizzati creazione dei borghi digitali 4.0- investimento” e “Contributi per la creazione degli alberghi diffusi” sono azzerate e conseguentemente le voci sono soppresse.

8. Per effetto della lettera b) del comma 4, l'autorizzazione di spesa prevista nell'anno 2023 nella Tabella A allegata alla legge regionale 31 dicembre 2020, n. 54 (Bilancio di previsione 2021/2023), per la l.r. 9/2006, è ridotta di euro 800.000,00.

9. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

Art. 19

(Disposizioni transitorie e finali)

1. La Giunta regionale approva le deliberazioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 e al comma 3 dell'articolo 6, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

2. In sede di prima attuazione, la Giunta regionale approva il Programma di cui all'articolo 15 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

3. Per gli interventi previsti da questa legge è consentita la cumulabilità con agevolazioni e contributi previsti dalla normativa europea, statale e regionale nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di stato.